



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta in data 23/03/2021 al n. 149 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o Assistenza Obbligatorie per l'anno 2021, discussa all'udienza del giorno 08/11/2021

PROMOSSA DA

SNAMI – SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO MEDICI ITALIANI, in persona del presidente pro tempore, con l'avv. De Marco Gloria

RICORRENTE

CONTRO

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE

RESISTENTE CONTUMACE

OGGETTO: “accertamento e repressione di condotta antisindacale”

CONCLUSIONI

Per la parte ricorrente: “In via principale nel merito: voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, alla luce del richiamato ACN, e per le causali esposte in narrativa, anche previa interpretazione del suddetto ACN ai sensi e per gli effetti dell'art. 420 bis c.p.c., accertare e dichiarare antisindacale il comportamento dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale resistente e consistente nell'aver disposto in materia di Continuità Assistenziale con la Determina n. 348 di data 8.3.2021, in assenza della prevista contrattazione e dei previsti Accordi regionali e/o aziendali. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, stante la reiterata violazione da parte della azienda resistente”.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso in via ordinaria, depositato in data 23/03/2021, SNAMI ha chiesto che venisse dichiarato antisindacale il comportamento della resistente consistente nell'aver disposto in materia di Continuità Assistenziale con la Determina n. 348 di data 08.03.2021, in assenza della prevista contrattazione e dei previsti Accordi regionali e/o aziendali.



A tal fine esponeva che con DDG. di data 20.3.2020 n. 304, L'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (qui di seguito per brevità ASUFC), aveva istituito le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (U.S.C.A.) in applicazione al D.L. n. 14 di data 9.3.2020 e ne aveva determinato le relative modalità operative.

A seguito dell'iniziativa giudiziale attivata dal Sindacato ricorrente, con sentenza di data 27.1.2021, il Tribunale di Udine aveva dichiarato l'illegittimità della condotta aziendale, per aver disciplinato con la determina di cui si tratta la materia della Continuità Assistenziale senza la preventiva contrattazione regionale e/o aziendale.

Con successiva determina del Responsabile di Struttura Politiche del territorio ex ASUIUD n. 348 di data 08.03.2021, l'Azienda aveva affidato l'incarico di Medico USCA per la sede di Udine, disponendo che: *"- il servizio si esplica nella fascia diurna dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni della settimana, inclusi prefestivi e festivi; gli orari di attività sono stabiliti dal Direttore del distretto anche in base alla numerosità dei Medici reclutati e all'impegno effettivo richiesto presso le strutture residenziali presenti nel territorio di competenza; nella massima attivazione del servizio esso può venire a coprire l'intera fascia oraria sopra indicata, con suddivisione di turni di servizio che abbiano un massimo di 6 ore per ciascun medico; - I medici costituenti le USCA siano chiamati ad operare nelle strutture residenziali per anziani e quelle per persone non autosufficienti nonché presso il domicilio dei pazienti segnalati dal MMG di Assistenza Primaria ed in accordo e collaborazione con il Dipartimento di prevenzione e la Direzione di Distretto, sia come singoli che in Comunità (Casa Circondariale, ecc.); - Gli incarichi rimarranno in essere per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica; - Il compenso orario riconosciuto per l'attività svolta è di 40 euro lordi/ora così come stabilito dall'art. 8 comma 1 del Decreto Legge n. 14/2020"*.

Il sindacato ricorrente lamentava che tali previsioni di spiccata iniziativa unilaterale aziendale, nuovamente non fossero state in alcun modo condivise con le OO.SS. dei Medici di Medicina Generale.

L'Azienda Sanitaria resistente rimaneva contumace.

La causa era istruita solo documentalmente.

Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 08/11/2021.

All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.

Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda di parte ricorrente sia fondata e debba trovare accoglimento.



Si deve premettere che l'oggetto del contendere deve essere individuato sulla base delle conclusioni di cui al ricorso ed è costituito dall'accertamento della antisindacalità della sola condotta aziendale consistente nell'aver disposto in materia di continuità assistenziale con il DDG n. 348 di data 08.03.21 in assenza della prevista contrattazione e dei previsti accordi regionali o aziendali e nell'aver disciplinato in maniera difforme tale servizio rispetto a quanto già previsto dall'ACN.

Tale modalità di condotta è stata già fatta oggetto della pronuncia di questo stesso Tribunale di data 27 gennaio 2021 con la quale è stata accertata la antisindacalità delle precedenti determine nn. 304 e 333.

Le unità speciali di continuità assistenziale sono state introdotte dall'art. 8 del decreto legge numero 14/2020 che prevede testualmente "al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività ordinaria, l'istituzione, da parte delle regioni, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del stesso, presso una sede di continuità assistenziale già esistente di un'unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid 19 che necessitano di ricovero ospedaliero...".

A seguito dell'entrata in vigore del citato art.8 la Direzione Centrale Salute e Politiche Sociali e Disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia ha trasmesso alle aziende sanitarie del territorio una nota, al fine di determinare il numero e la dislocazione delle USCA.

Ne è seguita, nell'ambito dell'azienda odierna resistente l'adozione delle determine oggetto della presente e della precedente impugnativa, le quali pacificamente sono state adottate senza avviare una trattativa con le organizzazioni sindacali.

La normativa emergenziale istituisce un servizio speciale che tuttavia si colloca nell'ambito di quello di continuità assistenziale, disciplinato dal capo terzo dell'ACN. Viene qui in particolare in considerazione l'articolo 63 che al comma 17 prevede che "il medico di continuità assistenziale partecipa alle attività previste dagli accordi regionali ed aziendali" e al comma 18 "con gli accordi regionali ed aziendali sono individuati gli ulteriori compiti e le modalità di partecipazione del medico di continuità assistenziale alle attività previste nelle equipe territoriali... e nelle altre forme organizzative delle cure primarie".

Con la determina impugnata è stato disciplinato il funzionamento delle USCA con individuazione delle sedi e ciò attraverso l'impiego di medici scelti anche tra quelli titolari o supplenti di continuità assistenziale.



La normativa emergenziale non era di immediata attuazione e necessitava di una disciplina applicativa che va ricondotta alle previsioni contrattuali, che a loro volta prevedevano un confronto e un accordo con le organizzazioni sindacali.

Più in generale, come già evidenziato nella decisione 7 gennaio 2021, deve ritenersi che i numerosi richiami agli accordi regionali o aziendali siano indicativi di una volontà comune di sottoporre a negoziazione gli aspetti fondamentali del servizio reso dai medici di medicina generale.

Si tratta infatti di professionisti che operano in regime convenzionato e non di dipendenti pubblici.

Quanto poi all'elemento soggettivo, la Suprema Corte a Sezioni Unite con la pronuncia numero 5205/1997 ha chiarito che "per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all'articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori (legge numero 300 del 1970) è sufficiente che tale comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario e neppure sufficiente uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, nè nel caso di condotte utilizzate perché consistenti nell'illegittimo diniego di prerogative sindacali (quali il diritto di assemblea, il diritto delle rappresentanze sindacali di a locali idonei allo svolgimento delle loro funzioni, il diritto ai permessi sindacali), nè nel caso di condotte non tipizzate ed in astratto lecite, ma in concreto oggettivamente idonee, nel risultato, a limitare la libertà sindacale, sicché ciò che il giudice deve accertare l'obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre l'effetto della disposizione citata intende impedire, ossia la lesione della libertà sindacale e di diritto di sciopero". Deve essere per i motivi esposti accertata la antisindacalità della condotta dell'azienda resistente consistente nell'aver disposto in materia di continuità assistenziale senza la prevista contrattazione e i necessari accordi regionali o aziendali.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della parte resistente.

Per la quantificazione delle stesse occorre dare applicazione al D.M. n. 55/14.

P.Q.M.

Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,



- 1) accerta e dichiara l'antisindacalità del comportamento dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale consistente nell'aver disposto in materia di Continuità Assistenziale con la Determina n. 348 di data 8.3.2021, in assenza della prevista contrattazione e dei previsti Accordi regionali e/o aziendali;
- 2) condanna l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale all'integrale rifusione delle spese del presente giudizio sostenute dalla parte ricorrente, spese che liquida in € 3500,00 per compensi ed € 259,00 per esborsi oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge.

Udine, 08/11/2021

Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli

